

**DELIBERAZIONE 14 SETTEMBRE 2017
626/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CLEAR ENERGY S.R.L. NEI
CONFRONTI DI COMUNE DI RONCO CANAVESE, IRETI S.P.A., IREN ENERGIA S.P.A., E-
DISTRIBUZIONE S.P.A. E TERNA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 settembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;

- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità 4725 dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Clear Energy S.r.l. (di seguito: reclamante o Clear Energy) ha presentato all’Autorità, in data 18 marzo 2017 (prot. Autorità 10498 del 20 marzo 2017), un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando al Comune di Ronco Canavese, ad AEM Torino Distribuzione S.p.a., a Ireti S.p.a., Iren Energia S.p.a., e-distribuzione S.p.a. e Terna S.p.a. (di seguito: parti o, rispettivamente, Comune di Ronco Canavese, AEM Torino Distribuzione, Ireti, Iren Energia, e-distribuzione e Terna) la mancata conclusione della procedura per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
2. con nota del 23 marzo 2017 (prot. Autorità 11929), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 3 aprile 2017 (prot. Autorità 13347 del 5 aprile 2017), Ireti ha formulato le proprie osservazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 4 aprile 2017 (prot. Autorità 14196 dell’11 aprile 2017), Iren Energia ha, anch’essa, formulato le proprie osservazioni in merito al reclamo;
5. con nota del 5 aprile 2017 (prot. Autorità 13349 del 5 aprile 2017), il Comune di Ronco Canavese ha trasmesso alcuni documenti utili ai fini dell’istruttoria;
6. con nota del 7 aprile 2017 (prot. Autorità 14195 dell’11 aprile 2017), anche Terna ha inviato proprie osservazioni;
7. con nota del 12 aprile 2017 (prot. Autorità 14292), l’Autorità, su richiesta del Comune di Ronco Canavese, ha convocato un’audizione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Disciplina, tenutasi il 4 maggio 2017;
8. in data 3 maggio 2017 (prot. Autorità 16206 del 4 maggio 2017), e-distribuzione - non presente alla suddetta audizione del 4 maggio 2017 - ha trasmesso una memoria;
9. con nota dell’8 maggio 2017 (prot. Autorità 16564), l’Autorità ha formulato nei confronti di e-distribuzione una richiesta di informazioni;
10. con nota del 19 maggio 2017 (prot. Autorità 18239 del 22 maggio 2017), e-distribuzione ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
11. con nota del 19 maggio 2017 (prot. Autorità 18232 del 22 maggio 2017), il Comune di Ronco Canavese ha presentato ulteriori osservazioni;
12. con nota del 25 maggio 2017 (prot. Autorità 18884 del 29 maggio 2017), anche il reclamante ha formulato alcune ulteriori osservazioni;

13. con nota del 1 giugno 2017 (prot. Autorità 19426), l'Autorità ha trasmesso a e-distribuzione una seconda richiesta di informazioni e, contemporaneamente, ha convocato le parti per una seconda audizione, tenutasi il 7 giugno 2017;
14. con nota del 5 giugno 2017 (prot. Autorità 19733 del 6 giugno 2017), e-distribuzione ha risposto alla seconda richiesta di informazioni;
15. con nota del 7 giugno 2017 (prot. Autorità 19925 del 7 giugno 2017), il reclamante ha replicato alle note trasmesse da e-distribuzione e dal Comune di Ronco Canavese in data 19 maggio 2017 (cfr. punti 10 e 11);
16. con nota del 20 giugno 2017 (prot. Autorità 21532 del 22 giugno 2017), il Comune di Ronco Canavese ha, a sua volta, controvepicato;
17. infine, con nota del 26 giugno 2017 (prot. Autorità 22080 del 27 giugno 2017), il reclamante ha presentato alcune osservazioni in ordine alle controvepiche trasmesse dal Comune di Ronco Canavese;
18. in data 23 agosto 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

19. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 2, comma 3, che individua i soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione come erogatori del servizio di connessione alla rete degli impianti di generazione di energia elettrica; e che, nel caso di utilizzo di infrastrutture di rete gestite da soggetti diversi ed utilizzate per la connessione, attribuisce ai suddetti concessionari il compito di attuare le disposizioni del TICA, in coordinamento con i titolari di dette infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni;
 - b) l'articolo 6, comma 1, che prevede che le richieste di nuove connessioni, riguardanti una potenza in immissione inferiore a 10.000 kW, siano presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui ricade l'impianto di produzione;
 - c) l'articolo 16, che contiene le regole per la realizzazione, da parte del titolare di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti;
 - d) la Parte V, Titolo II, che disciplina le modalità di coordinamento tra diversi gestori di rete, allorché la realizzazione dell'impianto di rete comporti interventi su reti di gestori concessionari diversi da quello che eroga il servizio di connessione.

QUADRO FATTUALE:

20. In data 29 settembre 2009, il reclamante trasmetteva al Comune di Ronco Canavese, concessionario dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel proprio territorio comunale, una richiesta di connessione per la realizzazione di

- un impianto idroelettrico, di potenza pari a 6.000 kW, da installare in località Ponte la Malavecchia, nel comune di Ronco Canavese (TO);
21. in data 17 giugno 2012, il Comune di Ronco Canavese, avendo constatato che la propria rete di distribuzione non era adeguata per connettere l'impianto del reclamante, inoltrava la richiesta di connessione ad AEM Torino Distribuzione, all'epoca proprietaria della rete di distribuzione di energia elettrica in Valle Soana;
 22. in data 12 settembre 2012, AEM Torino Distribuzione trasmetteva al Comune di Ronco Canavese un preventivo per la connessione dell'impianto di Clear Energy; il progetto prevedeva la costruzione di un nuovo elettrodotto in media tensione (MT), con origine dall'impianto di produzione del reclamante e collegato alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) attraverso un apposito montante di trasformazione 22/132 kV, da installare presso la stazione elettrica della centrale idroelettrica di Pont Canavese di proprietà di Iren Energia. Successivamente, il Comune di Ronco Canavese inoltrava tale preventivo al reclamante;
 23. in data 14 marzo 2013, il reclamante accettava il preventivo di connessione e versava al Comune di Ronco Canavese il 30% del corrispettivo indicato, pari a circa 320.000 euro;
 24. in data 29 marzo 2013, il Comune di Ronco Canavese girava tale corrispettivo ad Iren Energia;
 25. in data 10 aprile 2013, il Comune di Ronco Canavese trasmetteva ad AEM Torino Distribuzione l'accettazione del preventivo sottoscritta dal reclamante;
 26. in data 12 giugno 2014, la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) rilasciava al reclamante una concessione di derivazione d'acqua pubblica dal torrente Soana, nel Comune di Ronco Canavese, in base alla quale la potenza dell'impianto idroelettrico in progetto veniva limitata a 4.800 kW;
 27. in data 27 febbraio 2015, AEM Torino Distribuzione informava il Comune di Ronco Canavese "*di non poter eseguire le attività preventivate in quanto ENEL Distribuzione era il distributore di riferimento di zona con il quale il Comune avrebbe dovuto coordinarsi per realizzare la connessione*";
 28. con note del 26 marzo 2015 e del 22 maggio 2015, indirizzate ad AEM Torino Distribuzione e al Comune di Ronco Canavese, Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a.) precisava:
 - a) che il preventivo del 12 settembre 2012 non era stato trasferito in occasione dell'acquisizione della rete di AEM Torino Distribuzione;
 - b) di non avere obiezioni in merito all'adempimento degli obblighi assunti da AEM Torino Distribuzione con il suddetto preventivo;
 - c) che l'esecuzione di quanto previsto nel preventivo non era in contrasto con alcuna previsione regolatoria;
 29. in data 26 giugno 2015, il reclamante trasmetteva al Comune di Ronco Canavese una domanda di adeguamento del preventivo di connessione, con riduzione della potenza in immissione da 6.000 kW a 4.800 kW;

30. in data 5 febbraio 2016, il Comune di Ronco Canavese approvava il progetto definitivo dell'impianto per la connessione alla rete della centrale idroelettrica del reclamante, in conformità al progetto indicato nel preventivo del 12 settembre 2012;
31. in data 11 marzo 2016, Iren Energia provvedeva a restituire al Comune di Ronco Canavese il 30% del corrispettivo di connessione, comprensivo degli interessi legali, pari a 330.998,14 euro;
32. in data 5 aprile 2016, Clear Energy sollecitava il Comune di Ronco Canavese a rispondere alla richiesta di aggiornamento del preventivo formulata il 26 giugno 2015;
33. in data 28 luglio 2016, la Città Metropolitana di Torino, con D.D. 516-18275, rilasciava a Clear Energy l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, comprensiva delle opere di connessione alla rete elettrica esistente.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

34. Il reclamante sostiene che il Comune di Ronco Canavese sia inadempiente agli obblighi previsti dal TICA;
35. in particolare, il reclamante afferma che la richiesta di adeguamento del preventivo di connessione, inviata al Comune di Ronco Canavese in data 26 giugno 2015, è rimasta inevasa;
36. tale circostanza avrebbe provocato l'arresto della procedura di connessione dell'impianto di produzione, causando un grave danno economico alla società per l'impossibilità di ottenere gli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

ARGOMENTAZIONI DEL COMUNE DI RONCO CANAVESE:

37. Il Comune di Ronco Canavese afferma che il punto di raccordo tra il costruendo elettrodotto e la rete elettrica esistente è stato individuato in un'area di proprietà di Ireti (avente causa di AEM Torino Distribuzione), sita nel Comune di Pont Canavese. Ciò presupporrebbe, a detta del Comune, la predisposizione di un accordo tra Clear Energy e Ireti in relazione agli spazi necessari per la realizzazione dello stallo di trasformazione e per l'esercizio e la manutenzione ordinaria dello stesso;
38. il Comune afferma, inoltre, di non avere alcuna competenza nel Comune di Pont Canavese e di non possedere linee elettriche adatte (*i.e.* linee MT) per consentire l'allacciamento della centrale del reclamante, in quanto le linee MT nell'area della costruenda centrale sono di proprietà di e-distribuzione;
39. il Comune di Ronco Canavese sottolinea, altresì, la necessità di trovare un adeguato accordo con il reclamante in relazione alle condizioni per la futura acquisizione, da parte del Comune medesimo, della linea elettrica necessaria alla connessione dell'impianto di produzione.

ARGOMENTAZIONI DI IRETI S.P.A.:

40. Ireti, che ha incorporato dal 1 gennaio 2016 la società AEM Torino Distribuzione, afferma di non poter avere alcun ruolo nell'ambito del procedimento di risoluzione del presente reclamo, *“non essendo attualmente né gestore di rete, come definito dall'articolo 1.1, lettera m), del TICA, nel territorio in cui si trova l'impianto idroelettrico della società richiedente la connessione, né gestore di una rete diversa a cui potrebbe essere connesso l'impianto medesimo”*;
41. Ireti precisa, inoltre, che *“con lettera del 27 febbraio 2015 AEM Torino Distribuzione informava il Comune di Ronco Canavese che erano mutate le condizioni tecniche e amministrative che avevano consentito la formulazione del preventivo di connessione di cui sopra. Infatti AEM T.D. aveva ceduto a ENEL Distribuzione S.p.A. [...] a far data dal 31/12/2013, tutti i propri impianti di distribuzione non localizzati nel Comune di Torino, fra cui anche la rete di distribuzione in valle Soana.”*.

ARGOMENTAZIONI DI IREN ENERGIA S.P.A.:

42. Anche Iren Energia afferma la propria estraneità al procedimento di trattazione del reclamo, *“non essendo né essendo mai stata gestore di rete né concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica”*;
43. al contempo, Iren Energia ribadisce la propria disponibilità a collocare lo stallo di trasformazione MT/AT nella propria centrale di Pont Canavese per la connessione della rete di distribuzione del Comune di Ronco Canavese alla rete AT, segnalando però che la società *“non è nella possibilità di richiedere la connessione della rete del Distributore alla rete AT di Terna. Detta richiesta dovrà essere attivata direttamente dal Distributore stesso attraverso le procedure previste da Terna”*.

ARGOMENTAZIONI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.:

44. e-distribuzione afferma che il contratto di cessione di asset concluso con AEM Torino Distribuzione in data 31 dicembre 2013, in forza del quale e-distribuzione acquisiva la rete elettrica a 22 kV presente in Valle Soana, non comprendeva il trasferimento del preventivo di connessione inviato, a suo tempo, da AEM Torino Distribuzione al Comune di Ronco Canavese per la connessione dell'impianto idroelettrico del reclamante.

ARGOMENTAZIONI DI TERNA S.P.A.:

45. Terna afferma la propria estraneità al procedimento di trattazione del presente reclamo in quanto *“afferrante a un adeguamento di un preventivo di connessione*

per un impianto di generazione che [...] deve essere connesso alla rete di distribuzione”;

46. Terna assicura però la propria disponibilità, per quanto di propria competenza, qualora *“il gestore di rete competente ritenesse necessario attivare ai fini della connessione dell’impianto in questione le procedure di coordinamento previste dal TICA”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

47. L’articolo 6, comma 1, del TICA, stabilisce che le richieste di nuove connessioni riguardanti una potenza in immissione inferiore a 10.000 kW debbano essere presentate all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è prevista la realizzazione dell’impianto di produzione; ebbene, nella fattispecie, il distributore competente risulta essere il Comune di Ronco Canavese, essendo concessionario per l’attività di distribuzione di energia elettrica all’interno del proprio territorio comunale. In qualità di soggetto erogatore del servizio di connessione, il Comune di Ronco Canavese è, dunque, tenuto al rispetto delle disposizioni del TICA;
48. con riferimento a quanto affermato dal Comune di Ronco Canavese, in merito al fatto che la propria rete di distribuzione, non comprendendo linee MT, non sarebbe idonea a connettere l’impianto del reclamante, si osserva che il TICA contiene, nella Parte V, Titolo II, apposite disposizioni per il coordinamento tra gestori di rete, nell’eventualità in cui:
- a) la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (articolo 34);
 - b) la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori (articolo 35).
49. Ciò posto, il procedimento di connessione oggetto del presente reclamo ha interessato, nel tempo, numerosi gestori di reti elettriche; tuttavia, allo stato attuale, visto il progetto di connessione approvato il 28 luglio 2016 con D.D. 516-18275 della Città Metropolitana di Torino, i gestori di rete interessati alla procedura di coordinamento, *ex* articolo 35 del TICA, per la connessione dell’impianto idroelettrico di Clear Energy risultano essere:
- a) il Comune di Ronco Canavese, in qualità di concessionario del servizio di distribuzione nel proprio territorio comunale e soggetto erogatore del servizio di connessione per l’impianto di produzione del reclamante;
 - b) Terna, in qualità di gestore della RTN, a cui dovrebbe essere connesso l’elettrodotto MT da realizzare.

Iren Energia, non essendo un gestore concessionario per la gestione di una rete pubblica, non può, invece, essere coinvolta nella procedura di coordinamento di cui alla Parte V, Titolo II, del TICA, mentre dovrebbe essere coinvolta nella procedura prevista dall’articolo 2, comma 3, del medesimo TICA, che disciplina l’utilizzo di infrastrutture di rete gestite da soggetti diversi dai concessionari ed

utilizzate dai gestori di rete per connettere un impianto di produzione. Infatti, la soluzione tecnica di connessione dell'impianto del reclamante prevede la realizzazione di un apposito montante di trasformazione 22/132 kV presso la stazione elettrica della centrale idroelettrica di Pont Canavese, di proprietà di Iren Energia.

50. In base alle informazioni acquisite nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, Ireti, invece, non dovrebbe essere più coinvolta nella procedura di connessione dell'impianto del reclamante, in quanto, a seguito della cessione della rete di distribuzione elettrica in valle Soana a e-distribuzione, sono venute meno le condizioni alla base del coinvolgimento di Ireti alla connessione dell'impianto del reclamante;
51. alla luce di quanto emerso dall'istruttoria condotta, si esclude anche il coinvolgimento di e-distribuzione nella procedura di connessione in quanto:
 - a) tale gestore non è il concessionario del servizio di distribuzione di energia elettrica nel comune di Ronco Canavese;
 - b) il preventivo di connessione del 12 settembre 2012 non è stato trasferito a e-distribuzione in occasione dell'acquisizione della rete di AEM Torino Distribuzione in valle Soana;
 - c) a seguito di specifici approfondimenti istruttori, è stato accertato che la connessione dell'impianto del reclamante non appare compatibile con il riassetto della rete di distribuzione attualmente in corso da parte di tale gestore.
52. Tanto premesso, ai fini della risoluzione della presente controversia, appare necessario che il Comune di Ronco Canavese, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del TICA, prenda in carico la gestione della procedura di connessione di Clear Energy e, a tal fine:
 - a) provveda ad aggiornare il preventivo di connessione del 12 settembre 2012, adeguando la potenza in immissione al valore richiesto dal reclamante in data 26 giugno 2015 e ricalcolando il corrispettivo per la connessione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 del TICA;
 - b) avvii le procedure di coordinamento necessarie alla connessione dell'impianto del reclamante, con Terna, ai sensi dell'articolo 35 del TICA, e con Iren Energia, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del TICA.Il Comune di Ronco Canavese dovrà, altresì, rispettare ogni altro obbligo previsto dal TICA in capo al gestore di rete che eroga il servizio di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile;
53. quanto alla questione, evidenziata dal Comune di Ronco Canavese, relativa all'acquisizione della linea elettrica che conetterà l'impianto del reclamante alla RTN, si osserva che le modalità di pagamento del corrispettivo previsto dall'articolo 16, comma 6, del TICA – pagamento che potrà avvenire anche mediante rateizzazione –, possono essere definite, in accordo tra le parti, all'interno dell'atto di acquisizione delle opere realizzate, previsto dal medesimo articolo. Ai sensi della regolazione dell'Autorità in materia di tariffe di distribuzione dell'energia elettrica, il capitale investito per lo sviluppo della rete

di distribuzione verrà quindi recuperato – unitamente alla prescritta remunerazione percentuale – secondo le modalità definite con la deliberazione dell’Autorità 654/2015/R/eel, valida per il periodo di regolazione 2016-2023

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato da Clear Energy S.r.l.;
2. di prescrivere al Comune di Ronco Canavese di:
 - a) aggiornare, entro 20 giorni dalla data di notifica della presente decisione, il preventivo di connessione del 12 settembre 2012, adeguando la potenza in immissione al valore richiesto da Clear Energy S.r.l. in data 26 giugno 2015 e ricalcolando il corrispettivo per la connessione in conformità a quanto stabilito dall’articolo 12 del TICA;
 - b) avviare, ai sensi dell’articolo 35 del TICA, il coordinamento con Terna S.p.a., entro 20 giorni dalla data di notifica della presente decisione;
 - c) avviare, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del TICA, il coordinamento con Iren Energia S.p.a., entro 20 giorni dalla data di notifica della presente decisione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni